

**CCLXXXI SEDUTA**

(POMERIDIANA)

**MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO 1956****Presidenza del Presidente CORRIAS****INDICE**

|                                                                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Assenze per più di cinque giorni                                                                                                                                                                                       | 5337      |
| Disegno di legge (Annunzio di presentazione)                                                                                                                                                                           | 5352      |
| Interrogazioni (Svolgimento):                                                                                                                                                                                          |           |
| BROTZU, Presidente della Giunta                                                                                                                                                                                        | 5338      |
| DEL RIO                                                                                                                                                                                                                | 5338      |
| GARDU, Assessore ai trasporti, viabilità e turismo                                                                                                                                                                     | 5339-5340 |
| SPANO                                                                                                                                                                                                                  | 5340      |
| Legge regionale 16 aprile 1955: «Compensi ai componenti delle Commissioni comunque denominate, istituite presso gli organi della Regione», rinviata dal Governo centrale (Discussione e riapprovazione con modifiche): |           |
| COSSU                                                                                                                                                                                                                  | 5341      |
| FILIGHEDDU                                                                                                                                                                                                             | 5341      |
| LAY                                                                                                                                                                                                                    | 5341      |
| ASQUER, relatore                                                                                                                                                                                                       | 5342      |
| BROTZU, Presidente della Giunta                                                                                                                                                                                        | 5343      |
| Legge regionale 7 maggio 1953: «Istituzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda», rinviata dal Governo centrale (Discussione e riapprovazione con modifiche):                                     |           |
| NIOI                                                                                                                                                                                                                   | 5344      |
| ZUCCA                                                                                                                                                                                                                  | 5344-5346 |
| SERRA, relatore                                                                                                                                                                                                        | 5345      |
| PRESIDENTE                                                                                                                                                                                                             | 5346-5347 |
| FANCELLO, relatore                                                                                                                                                                                                     | 5347      |
| BROTZU, Presidente della Giunta                                                                                                                                                                                        | 5347      |
| CASU                                                                                                                                                                                                                   | 5347-5348 |
| FRAU                                                                                                                                                                                                                   | 5348      |
| (Votazione segreta)                                                                                                                                                                                                    | 5353      |
| (Risultato della votazione)                                                                                                                                                                                            | 5353      |
| (Votazione segreta)                                                                                                                                                                                                    | 5353      |
| (Risultato della votazione)                                                                                                                                                                                            | 5353      |
| Varie:                                                                                                                                                                                                                 |           |
| FRAU                                                                                                                                                                                                                   | 5353      |
| PRESIDENTE                                                                                                                                                                                                             | 5353      |

Pag.

*La seduta è aperta alle ore 18.*

FANCELLO, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Assenze per più di cinque giorni.**

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri regionali astenutisi dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Azzena, sesta assenza.

**Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Per prima viene svolta quella dell'onorevole Del Rio al Presidente della Giunta. Se ne dia lettura.

FANCELLO, Segretario ff.:

«Per sapere se non ritenga opportuno — oltrechè doveroso — richiamare l'attenzione degli organi della Cassa per il Mezzogiorno, sulla necessità che si dia sollecita e concreta attuazione alle formali promesse più volte rinnovate dagli stessi organi in ordine al finanziamento di determinati lavori di riconosciuto e vitale interesse, richiesti dall'Amministrazione comunale di Scano Montiferro in occasione della decisione adottata dai servizi tecnici della «Casmez» di ricorrere alla captazione delle sor-

genti site in località «Sant'Antioco», agro di quel Comune, per assicurare l'alimentazione dell'acquedotto consorziale Macomer - Bonorva - Semestene, il cui progetto esecutivo è stato recentemente approvato e finanziato. Come è noto, i lavori promessi riguardano: 1) la irrigazione di un comprensorio di 120 ettari che si stende in una piana attraversata dalle stesse acque, che in buona parte verranno utilizzate per il costruendo acquedotto; 2) la revisione completa della condotta foranea dell'acquedotto di Scano Montiferro, con eventuale integrazione delle sorgenti attualmente sfruttate; 3) la costruzione di una strada che congiunga l'abitato di Scano alla località «Sant'Antioco»; 4) la costruzione di abbeveratoi per il bestiame lungo la linea che verrà seguita dalla condotta del costruendo acquedotto e per tutta la distesa del comprensorio comunale di Scano Montiferro. La popolazione di questo Comune — che, a conoscenza degli impegni a suo tempo assunti, è in stato di viva agitazione per il fatto che all'annuncio del finanziamento del predetto acquedotto non ha fatto seguito alcuna comunicazione ufficiale relativamente a tali impegni — attende, pertanto, da un intervento dell'onorevole Presidente della Giunta notizie sicure che la possano tranquillizzare». (455)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Presidente della Giunta ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta.** Posso dare all'onorevole interrogante le più ampie assicurazioni su quanto egli ha richiesto. Infatti, non soltanto comunico che è stato, per invito della Cassa, dato incarico attraverso l'Assessorato all'agricoltura, per la preparazione del piano di bonifica del comprensorio di 120 ettari a cui accenna l'onorevole interrogante, ma, relativamente alle richieste, debbo aggiungere che, quando recentemente, in seguito a sua indicazione, mi fu presentata l'opportunità della costruzione di una diga per un bacino capace di irrigare il comprensorio di bonifica di 120 ettari (in seguito alla destinazione di una aliquota della sorgente di Sant'Antioco ad altri acquedotti), io ho subito dato incarico all'As-

sessore all'agricoltura e all'Assessore ai lavori pubblici di esaminare la situazione e vedere se, con la cifra che veniva prelevata per litro secondo, si poteva ritenere assicurata la irrigazione del rimanente del bacino.

In caso contrario, ho anche precisato che si sarebbe dovuto provvedere alla costruzione di una diga per una trattenuta di acque, tale da assicurare l'irrigazione stessa. Qualche cosa — mi è stato detto in quella occasione — era stato già predisposto, in quanto era nell'intenzione del progettista di eseguire una briglia lungo il corso del fiume, il che avrebbe consentito di ottenere a monte una certa quantità di acque. Ma, potendo anche verificarsi il caso che detta briglia non fosse sufficiente per contenere la quantità di acque necessarie all'irrigazione, è stata proprio precisata la opportunità di procedere alle più complete rilevazioni, onde eventualmente provvedere ad una diga capace di assicurare l'irrigazione.

Anche per le altre due richieste di minore rilevanza — ma pur sempre utili — è stato dato incarico di provvedere, e abbiamo avuto complete assicurazioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Rio per dichiarare se è soddisfatto.

**DEL RIO (D.C.).** Mi dichiaro soddisfatto della esauriente risposta fornitami dall'onorevole Presidente della Giunta. Tengo, anzi, a ringraziarlo dell'interessamento personale che sollecitamente egli ha avuto nel premere presso gli organi della Cassa, non solo per ottenere quanto era stato promesso e da me richiamato nella interrogazione, ma anche affinché fossero effettuati a Scano Montiferro quegli altri lavori che indubbiamente si riveleranno utilissimi per l'economia agricola della zona.

**PRESIDENTE.** Segue un'interrogazione dell'onorevole Spano all'Assessore alla viabilità. Se ne dia lettura.

**FANCELLO, Segretario ff.:**

«Per conoscere quali passi intenda fare, con la dovuta urgenza, per tutelare i legittimi in-

teressi della popolazione di Aidomaggiore in relazione al tracciato della strada diagonale sarda nel tratto San Lussorio-Sedilo, che, nel progetto di massima, è previsto ad oltre tre chilometri dal suddetto centro. Il tracciato della strada, così come previsto nel progetto di massima, non è giustificato da ragioni tecniche plausibili e fondate e apporterà beneficio soltanto ad alcuni proprietari interessati, mentre la soluzione prospettata dal Comune di Aidomaggiore prevede, con minor dispendio di mezzi e con maggior rispetto anche delle esigenze tecniche di progettazione, la possibilità d'una diramazione per il suddetto centro a distanza molto ravvicinata e tale da venire incontro alle più che giustificate aspettative di quella popolazione». (496)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Assessore alla viabilità ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**GARDU (D.C.), Assessore ai trasporti, viabilità e turismo.** La pratica relativa alla strada S. Lussorio-Sedilo ha molti precedenti presso questo Assessorato.

L'onorevole interrogante afferma che il tracciato della strada, così come è previsto nel progetto di massima, non è giustificato da ragioni tecniche plausibili e fondate. In realtà, non si tratta di problema tecnico, ma di entità di spesa, di problema di finanziamento di lavori, già risolto in partenza d'accordo fra le Autorità interessate.

A maggior chiarezza, ritengo di dover soffermarmi sulle varie fasi della pratica in questione. Sul finire del 1951, il Comune di Sedilo, con unanime consenso delle popolazioni dei sedici abitati che la strada dovrebbe toccare, propose l'attuazione della «Diagonale sarda» con percorso Tortoli (Arbatax) - Macomer - Alghero, da raggiungersi mediante la sistemazione dei tronchi stradali congiungenti Arbatax, Lanusei, Correboi, Fonni, Gavoi, Olzai, Sedilo, da un lato, e Macomer, Pozzomaggiore, Padria, Mara, Villanova Monteleone, Alghero dall'altro, da collegarsi fra loro con un tronco da costruire *ex novo* con percorso Sedilo, Borore, Biorri (strada statale Macomer-Nuoro).

La Diagonale così ideata ebbe, con l'approvazione della Regione, il necessario finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno di 550 milioni. Subito dopo l'emissione del decreto che concedeva tale finanziamento, l'Amministrazione provinciale di Nuoro ottenne di poter stornare dalla somma suddetta lire 400 milioni a favore della strada Fonni-Desulo, ed alla Diagonale sarda rimasero solo lire 150 milioni. Dunque, alle altre somme occorrenti a compiere l'opera dovrà provvedere la Regione, sia nella costruzione del nuovo tronco centrale, sia per la sistemazione delle strade esistenti.

Allo scopo, poi, di ridurre la spesa di costruzione della strada Aidomaggiore-Borore, la Regione Autonoma della Sardegna propose uno spostamento verso ovest del tracciato della Diagonale tra Sedilo e Borore, rendendo così possibile l'utilizzazione di un rilevante tratto di questa per il collegamento Aidomaggiore-Borore.

In una adunanza tenutasi il 12 aprile '54 in Roma presso la Cassa per il Mezzogiorno, cui intervennero il Capo del servizio della viabilità della detta Cassa, un rappresentante dell'Assessorato ai lavori pubblici della Regione, il Presidente e l'Ingegnere capo dell'Amministrazione provinciale di Nuoro, fu stabilito che il progetto dovesse prevedere «un tracciato Sedilo-Borore che, pur accostandosi quanto più è possibile ad Aidomaggiore, non raggiunga detto abitato per la sua nota posizione topografica. Detto progetto non avrà nulla da vedere con l'esistente progetto Borore-Aidomaggiore, ma dovrà essere redatto con giusta visione di economicità generale così che, rendendo facile l'accesso ad Aidomaggiore, non si pregiudichi peraltro l'andamento della comunicazione fra gli estremi». Contemporaneamente, fu ordinato lo studio di due progetti di massima, uno con percorso Sedilo - Borore - Biorri (strada statale Macomer-Nuoro) ed un altro con percorso Sedilo - Borore - San Lussorio (strada statale Carlo Felice). I progetti di massima compilati importavano il primo lire 253 milioni e il secondo lire 294 milioni e 500.000 lire di spesa. Per economizzare la differenza di 41 milioni e 500 mila lire esistente fra essi, nonostante che il Pre-

## II LEGISLATURA

## CCLXXXI SEDUTA

29 FEBBRAIO 1956

sidente della Provincia di Nuoro si fosse pronunciato a favore del tracciato in prossimità di Birori, fu scelto il secondo tracciato, ossia il meno costoso fra i due.

Dai rilievi eseguiti dall'ingegner Zonchello, progettista della strada, è risultato che effettivamente il dislivello fra l'abitato e l'altipiano di Borore è di metri 100. Inoltre, si precisa che l'andamento trasversale del terreno sia a destra che a sinistra del vallone è a forte pendenza, tanto che la costruzione della strada di raccordo che dovrà essere finanziata dalla Regione (attualmente in fase di studi di massima) richiederà una forte spesa per opere costose in muratura e per enormi movimenti di terra. La difficoltà di realizzazione di detta strada di raccordo è dimostrata dal fatto che è stato necessario lo studio di cinque soluzioni diverse, tutte molto costose, che saranno sottoposte all'esame del Comitato tecnico regionale, il cui parere sarà di garanzia per Aidomaggiore. Anzi, la pratica è stata sottoposta ad un primo esame proprio nell'ultima riunione, e il Comitato ha espresso il parere che la strada deve essere accostata il più possibile all'abitato di Aidomaggiore.

Da quanto in precedenza è detto, appare chiaro che la deviazione della Diagonale sarda per Aidomaggiore arrecherebbe un grave danno alla strada di grande traffico che si intende realizzare. Si fa osservare, infine, che il tracciato stradale richiesto comporta una maggiore spesa per la costruzione e soprattutto un continuo maggior onere per l'ordinaria manutenzione, data la particolare situazione dei luoghi e la maggior lunghezza che ne deriverebbe.

Si dà peraltro assicurazione all'onorevole interrogante che l'Assessorato è intervenuto anche in data recente, anzi in data recentissima, per ottenere che il tracciato della strada sia avvicinato il più possibile al paese.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Spano per dichiarare se è soddisfatto.

**SPANO (D.C.).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'interrogazione è stata presentata, come è evidente, per richiamare l'attenzione dell'onorevole Assessore sui desideri espressi dal Comune di Aidomaggiore, desideri che in

qualche modo mi pare contrastino con le affermazioni fatte dall'Assessore. Infatti, il Comune di Aidomaggiore chiede non che la strada passi dentro l'abitato, ma che sia ad una distanza la più vicina possibile. Per quanto riguarda questo aspetto, le assicurazioni dell'Assessore mi sembrano più che soddisfacenti.

Il richiamo che vien fatto dal Comune di Aidomaggiore e sul quale vorrei che l'attenzione dell'Assessore rimanesse costante, è questo: uno dei progetti (di cui si parla nella risposta dell'Assessore) sarebbe stato studiato più con riguardo ad interessi personali di alcuni proprietari della zona che con riguardo agli interessi generali del Comune di Aidomaggiore. Certo, bisognerebbe essere del posto e conoscere con precisione il tracciato. Io confesso di non conoscerlo, di aver ricevuto soltanto una lettera e di aver parlato con alcune persone di Aidomaggiore che mi hanno prospettato la questione. Ora, se quanto viene prospettato rispondesse a verità, come io credo, si tratterebbe di un fatto veramente grave, su cui l'attenzione dell'Assessore dovrebbe essere veramente continua e costante...

**GARDU (D.C.), Assessore ai trasporti, viabilità e turismo.** Non è opera regionale, però.

**SPANO (D.C.).** Anche se non è opera regionale, è un'opera di interesse regionale, e non è giusto che per l'egoismo di alcuni proprietari vengano sacrificati i più che legittimi interessi della popolazione di Aidomaggiore.

Per il resto, però, le assicurazioni dell'Assessore possono lasciarmi più che soddisfatto.

**Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 16 aprile 1955: «Compensi ai componenti delle Commissioni comunque denominate, istituite presso gli organi della Regione», rinviata dal Governo centrale.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca ora l'esame della legge regionale 16 aprile 1955: «Compensi ai componenti delle Commissioni comunque denominate, istituite presso gli organi della Regione», rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. E'

iscritto a parlare l'onorevole Cossu. Ne ha facoltà.

COSSU (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io debbo esprimere l'avviso del mio Gruppo in ordine a questo provvedimento, che ha dovuto subire un secondo rinvio da parte del Governo. E' una legge molto modesta, che vuole regolare i gettoni di presenza e il trattamento di missione per i componenti delle Commissioni consultive, comitati e altri consessi comunque denominati che hanno il compito di collaborare con gli organi regionali. Il fine, quindi, che si proponeva questa legge era abbastanza semplice, e francamente non era da prevedersi tanta opposizione, tanto contrasto da parte degli organi governativi centrali.

Oggi, anche il mio Gruppo aderisce alla proposta della Commissione di venire, in certo senso, incontro alla richiesta del Governo centrale, indicando come misura del trattamento di missione per i pubblici funzionari quella stessa che loro compete in base alle norme che li riguardano. Aderendo a questo principio, cioè di assegnare a ciascun componente che sia funzionario di Stato o di Ente pubblico il trattamento di missione che gli compete in base al grado ricoperto nella propria amministrazione, noi non intendiamo assolutamente rinunciare alla nostra competenza in materia. Il Consiglio — sia ben chiaro — ha piena ed esclusiva competenza in fatto di ordinamento dei propri uffici o dei propri consessi, sia per quanto riguarda l'ordinamento vero e proprio, sia per quanto riguarda il trattamento economico di tutti i funzionari e della Regione e di altri Enti pubblici quando prestino la loro opera anche saltuaria al servizio della Regione.

Per queste ragioni, la parte che attiene al gettone di presenza non può essere assolutamente modificata, come vorrebbe il Governo centrale, il quale, lungi dall'attenersi a stretti motivi di diritto, ci consiglia di «evitare una grave sperequazione rispetto agli analoghi compensi statali». Noi respingiamo nettamente un tale criterio. La Regione è arbitra di dare molto o poco, a seconda di ciò che ritiene più opportuno. Chi dà le sue prestazioni alla Regione è giusto che sia soddisfacentemente compensa-

to. Questo deve essere l'indirizzo della Regione: dare con giustizia. Per quanto riguarda, invece, il trattamento della missione, siamo d'accordo — con la maggioranza della Commissione — sull'opportunità di rinviare alle misure attualmente vigenti per quanto riguarda i pubblici funzionari.

Speriamo così che l'ultimo scoglio sia definitivamente superato e finalmente i consessi e i comitati possano funzionare con una certa regolarità.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Filigheddu. Ne ha facoltà.

FILIGHEDDU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, poche parole su questo argomento che più volte, come ha sottolineato giustamente l'onorevole Cossu, è venuto in discussione in questo Consiglio.

Io credo che, dal punto di vista giuridico, le affermazioni dell'onorevole Cossu (che, d'altra parte, rispecchiano la relazione della Commissione) siano ineccepibili: esiste, cioè, piena competenza della Regione in questa materia, competenza basata sull'articolo 3 dello Statuto, che ci attribuisce potestà primaria in talune materie.

Il mio dissenso personale — tengo a sottolineare — dalle osservazioni dell'onorevole Cossu e da quelle della stessa Commissione riguarda motivi di opportunità. Dice l'onorevole Cossu: noi siamo arbitri di fare quello che ci pare e ci piace. Sì, rispondo io, è vero, ma credo anche che non si possa onestamente disattendere il suggerimento datoci dal Governo centrale...

LAY (P.C.I.). Siamo adulti.

FILIGHEDDU (D.C.). Appunto; siamo ben in grado di vedere se una modifica sia più o meno opportuna. Nel caso concreto, rileverò che noi sempre abbiamo lamentato la nostra povertà: in tutte le circostanze viene affacciato questo motivo, ma è facile constatare che quando si tratta di elargizioni, di erogazioni, di compensi e così via, la Regione è di una liberalità che non ha l'uguale in nessun altro ente pub-

blico. Io mi richiamo, comunque, all'ultimo decreto delegato — cioè il decreto presidenziale dell'11 gennaio ultimo scorso — uno dei tanti decreti che derivano dalla legge delega sul riordinamento dell'amministrazione dello Stato. Questo decreto, all'articolo primo, fissa in lire mille, per tutti i componenti o segretari di Commissione, il compenso per la partecipazione a qualunque titolo a qualunque tipo di Commissione. Bene, io dico che, se lo Stato ha ritenuto di fissare in questa misura uniforme il compenso per i propri collaboratori, non vedo il perchè la Regione Sarda, che guida le sorti di un' Isola la cui depressione economica purtroppo trovava pochi riscontri in altre regioni consorelle, deve essere tanto liberale. Se poi ci riferiamo al compenso da dare ai funzionari della Regione, che sono già retribuiti per svolgere le loro prestazioni, o ai funzionari dello Stato, ugualmente retribuiti per dare le loro prestazioni, io credo che il discorso non si dovrebbe nemmeno fare.

Certo, la questione può essere dubbia per i cosiddetti esperti, i tecnici: sembrerebbe enorme voler ricompensare un professionista, un luminare della scienza, con sole mille lire! Ebbene, io dico, credete voi che un illustre professionista, un docente universitario (pensiamo, che so io, al professor Aresu nominato componente del Comitato regionale dell'igiene e sanità) sia adeguatamente compensato, per la perdita derivante dalla partecipazione ad una seduta, con lire 4.000? Io credo davvero di no.

Dunque, è tutta questione di opportunità. Se lo Stato di recente ha fissato in quella misura il compenso ai propri collaboratori, non vedo perchè noi, a distanza di un mese, vogliamo arrivare ad una maggioranza di ben quattro volte. Io, personalmente — dico personalmente perchè non so quale sia l'atteggiamento del mio Gruppo — ritengo che non sia opportuno. Questo era il pensiero che dovevo esprimere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Asquer.

ASQUER (P.S.I.), *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il rilievo del Governo centrale si distingue in due parti: la prima riguarda il merito, suggerendo l'opportunità che il trattamento fatto ai nostri funzionari non sia molto diverso da quello che lo Stato fa ai suoi; la seconda parte, invece, riguarda veramente una questione di diritto: lo Stato afferma che noi non possiamo fissare, per quanto riguarda il trattamento di missione agli impiegati dello Stato, una misura diversa da quella che lo Stato stesso prevede.

La Commissione ha ritenuto di dover respingere la questione di merito, che non è rilievo vero e proprio. Noi non abbiamo bisogno di consigli, non siamo dei pupilli sottoposti ad un tutore: siamo dei legislatori autonomi. La prima Commissione, con grande maggioranza, anzi mi pare all'unanimità, ha ritenuto che di questa specie di consiglio non si dovesse tener conto.

Debbo far rilevare all'onorevole Filigheddu che questa legge è stata già approvata dal Consiglio, il quale ha ritenuto che l'indennità fissata fosse equa. Dire oggi: l'indennità non è più equa, ci siamo sbagliati per due volte, mi sembrerebbe una prova di poca coerenza. Ora, quando noi fissiamo un trattamento migliore, non è perchè vogliamo fare una specie di concorrenza allo Stato, ma perchè riteniamo che il lavoro che si esplica in Sardegna, per le speciali condizioni in cui si trova l'Isola, meriti un compenso superiore a quello fissato dallo Stato. E quando lo Stato dà mille lire, col valore attuale della lira, noi abbiamo diritto di ritenere che dà troppo poco. Del resto, non è questa l'unica ingiustizia esistente in materia di indennità analoghe. Per esempio, ad un testimone — parlo di questione che conosco assai bene — che viene dall'interno e che perde tutta la giornata, lo Stato dà duecento lire di indennità: è davvero una cifra irrisoria, e si spiega così se un testimone fa di tutto per non... scomodarsi. Vogliamo noi arrivare allo stesso risultato per le partecipazioni alle riunioni dei nostri Comitati?

In materia, ripeto, lo Stato non si è mostrato molto saggio e noi non dobbiamo cadere nel-

o stesso errore. Lo Stato ha sempre trattato male i suoi funzionari, ed è nostro dovere, in ciò che possiamo, di essere giusti con coloro che lavorano per noi.

Viceversa, per quanto riguarda la questione di diritto, lo Stato forse ha ragione: noi non dovremmo entrare in ciò che riguarda i suoi funzionari. Se ciò è vero, la soluzione adottata dalla prima Commissione è certo la più saggia:

funzionari dello Stato che fan parte dei nostri Comitati avranno (come indennità di missione) lo stesso trattamento previsto dalle norme attualmente vigenti per essi.

Son queste le poche considerazioni che dovevo fare. Se qualche dubbio è rimasto sulla bontà del rilievo giuridico del Governo (ed io stesso ne nutro), mi par di dover concludere che per una legge di questo genere davvero non vale la pena di disturbare la Corte Costituzionale. E' in sostanza questo il motivo per cui la Commissione, con senso di opportunità, propone al Consiglio un emendamento aggiuntivo all'articolo 2: «Per i componenti ed i segretari i quali siano funzionari dello Stato o di altri enti pubblici si applica il trattamento di missione previsto dalle vigenti leggi per il detto personale».

PRESIDENTE. Ha facoltà di esprimere il suo avviso l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta prende atto delle decisioni della Commissione ed è favorevole al testo presentato.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

FANCELLO, *Segretario ff.*:

#### Art. 1

Ai componenti ed ai segretari di Commissioni, Comitati od altri Consessi, comunque denominati, istituiti presso gli organi della Re-

gione, spetta il compenso di lire 2.000 per ogni giornata, qualunque sia il numero delle sedute. Il compenso è elevato a lire 4.000 per i componenti ed i segretari che non appartengono ad amministrazioni dello Stato, della Regione, di Enti locali o di altri Enti pubblici.

Tale compenso è comprensivo anche del lavoro preparatorio antecedente o susseguente alle sedute.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FANCELLO, *Segretario ff.*:

#### Art. 2

Ai componenti ed ai segretari i quali, per motivi relativi all'appartenenza ai Consessi di cui alla presente legge, si recano in località diversa dalla residenza abituale, spetta — oltre il compenso di cui all'articolo precedente ed il rimborso delle spese di viaggio — l'indennità di trasferta nella misura di lire 3.000, ove non sia necessario il pernottamento, e di lire 5.000 in caso di pernottamento.

Per i componenti ed i segretari i quali siano funzionari dello Stato o di altri Enti pubblici si applica il trattamento di missione previsto dalle vigenti leggi per il detto personale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FANCELLO, *Segretario ff.*:

#### Art. 3

Ai rappresentanti di organizzazioni, i quali — a richiesta di queste — intervengono alle sedute degli organi collegiali di cui alla presente legge per rappresentarvi interessi di enti,

## II LEGISLATURA

## CCLXXXI SEDUTA

29 FEBBRAIO 1956

associazioni, categorie o simili, non spetta alcun compenso, indennità o rimborso di spesa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

FANCELLO, Segretario ff.:

## Art. 4

La presente legge sostituisce la legge regionale 8 febbraio 1950, numero 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano ai componenti ed ai segretari di ufficio delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale, ed ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, nonchè ai consiglieri componenti di ogni altra commissione o consesso, comunque denominati, istituiti presso il Consiglio regionale, consiglieri ai quali è riservato il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

FANCELLO, Segretario ff.:

## Art. 5

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 14 della spesa del bilancio 1955 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento sarà variata la intestazione del capitolo di bilancio. Metto in votazione questo articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo alla fine della seduta.

Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 7 maggio 1953: «Istituzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione della legge regionale 7 maggio 1953: «Istituzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda», rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Nioi. Ne ha facoltà.

NIOI (P.C.I.). Poche parole, signor Presidente, per esprimere il parere del mio Gruppo sul rinvio di questa legge.

Praticamente, il Governo ha voluto rinviare questa legge non per ragioni sostanziali, ma per ragioni di forma. Infatti, i rilievi si limitano ad alcuni articoli e per questioni molto particolari. Le nostre Commissioni hanno esaminato i motivi governativi di rinvio ed hanno ritenuto di dover emendare la legge stessa in alcuni punti. Il nostro Gruppo approva le modifiche apportate dalle Commissioni e dà quindi parere favorevole all'approvazione della legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho domandato di parlare per esprimere il parere del nostro Gruppo circa i rilievi mossi dal Governo al provvedimento che istituisce l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.

Ci pare doveroso osservare, innanzitutto, che anche questo rinvio da parte del Governo avviene per motivi non contemplati nell'articolo 33 dello Statuto, e quindi ci sembra sia bene sottolineare ancora oggi la necessità che la Giunta regionale intervenga sul piano politico presso il Governo onde evitare che il lavoro legislativo della Regione sia continuamente ostacolato dalla serie continua di rinvii più o meno fondati. Infatti, si può ben dire che, dal punto di vista statutario, nessuno dei rilievi mossi dal Governo legittima il rinvio della legge stessa. La norma con cui noi prevediamo, ad

sempio, che il regolamento della legge deve essere emanato dal Presidente della Giunta con un decreto, se può essere in contrasto con l'articolo 4 delle Norme di attuazione, ciò non pertanto non può costituire motivo di rinvio poichè tale contrasto non può rientrare nei casi di cui all'articolo 33 dello Statuto sardo. Così pure, quando si demanda alla Giunta regionale l'approvazione della tabella organica e dello stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda, non si compie con ciò atto illegittimo, trattandosi, in sostanza, di norme che hanno carattere regolamentare di attuazione.

Ci interessa, ripeto, mettere in evidenza la necessità di un intervento della Giunta perchè finalmente questo modo di procedere del Governo abbia a finire e la Regione possa legiferare senza gli ostacoli che di continuo vengono frapposti dal Governo stesso.

Il fatto che la quarta Commissione abbia accettato in pratica la gran parte dei rilievi mossi dal Governo non toglie valore a quanto ho detto, poichè essa Commissione non ha affatto ritenuto validi i rilievi del Governo, ma li ha accettati per una mera questione di opportunità, per evitare ulteriori rinvii e anche un'eventuale impugnativa, che, anche se non fondata sul piano giuridico, indubbiamente causerebbe danno alla Regione in quanto non permetterebbe l'applicazione della legge.

Per questi motivi, il nostro Gruppo ha aderito in sede di Commissione e aderisce oggi in sede di Consiglio alle modifiche proposte, che in pratica nulla tolgono e nulla aggiungono a quanto era stato previsto nella prima votazione dal Consiglio regionale: sono modifiche di carattere puramente formale, che noi accettiamo — ripeto — solo perchè la legge possa andare subito in attuazione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra, relatore per la prima Commissione.

**SERRA (D.C.), relatore.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questa legge torna per una seconda volta al Consiglio; era stata ap-

provata per la prima volta il 7 maggio 1953, cioè l'ultimo giorno della scorsa legislatura, tra le leggi che ci premeva di far passare. Tutti eravamo concordi sull'urgenza di essa, che avrebbe dovuto servire per eliminare la... calvizie delle nostre alture e per assestare idrogeologicamente la nostra regione.

Debbo pertanto notare, con una certa amarezza — mi si perdoni la sincerità — che il rinvio governativo è avvenuto il 20 giugno 1953. Ebbene, che si è fatto in questi tre anni? Perchè non si è riusciti a riapprovare questa legge? Tre anni perduti — ripeto — tra i vari rinvii da Commissione a Commissione, richieste all'Assessorato, pareri di merito o di legittimità... mi domando — con estrema franchezza — a cosa serva il regolamento interno. Perchè non lo si applica una buona volta? Bisogna finirla col sistema di trascinare in lungo le cose più semplici, e soprattutto le più urgenti. E questo provvedimento era, appunto, semplice ed urgente.

Per quanto riguarda i lavori della prima Commissione, relativi alla sola legittimità, mi limito a far riferimento alla schematica e brevissima relazione da me presentata. Debbo solo un chiarimento al collega Zucca, il quale ha sostenuto l'assoluta infondatezza dei rilievi governativi poichè non inquadrati nell'articolo 33 del nostro Statuto. A mio parere, occorre esaminare con attenzione questo articolo: è vero che nel primo comma di esso si dice che il Governo può rinviare «ove la Regione ecceda la propria competenza» (parrebbe quindi — e così interpreta Zucca — che il solo vizio di incompetenza possa esser rilevato dal Governo, e non anche la violazione di legge), ma non è men vero che nel capoverso si contempla l'ipotesi in cui il Governo promuova «la questione di legittimità» davanti alla Corte Costituzionale: formula, dunque, assai più lata, dalla quale si può bene evincere che i rilevabili vizi della legge regionale non sono relativi alla sola incompetenza, ma alla legittimità in senso ampio (e son ben note le tre principali categorie di essa). Dunque, si può benissimo sostenere che non soltanto la incompetenza in senso stretto è rilevabile dal Governo centrale.

Per quanto riguarda, in particolare, il rilievo relativo all'articolo 4 della legge, faccio notare che l'articolo in questione è un po' un... fritto misto. In esso si parla di un «regolamento per il funzionamento dell'Azienda» e di «altre norme occorrenti per l'applicazione della legge»: sono, ovviamente, due cose ben diverse. Il regolamento interno dell'Azienda (potrei fare alcuni esempi: quello dell'Istituto Zootecnico Caserio eccetera) è di competenza del consiglio di amministrazione della stessa ed è soggetto ad approvazione interna dell'Assessore o di altro organo mentre il regolamento di applicazione della legge ha carattere sostanzialmente legislativo. Non si può, dunque, equiparare genericamente i due regolamenti, come si fa nell'articolo 4, demandandoli all'approvazione del Presidente della Giunta. Il regolamento di applicazione, peraltro, ricade sotto la disposizione dell'articolo 4 del secondo gruppo delle Norme di attuazione, per cui deve essere approvato con deliberazione della Giunta regionale...

ZUCCA (P.S.I.). E' appunto questo articolo 4 delle Norme di attuazione che è illegittimo!

SERRA (D.C.), *relatore*. Niente affatto. Può essere solo superfluo, ma è legittimo: fra l'altro, abolisce una precedente norma manifestamente assurda. Esso è così formulato: «Le norme per l'integrazione e l'attuazione di leggi della Repubblica, in applicazione dell'articolo 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, sono emanate con legge regionale. I regolamenti di esecuzione di leggi regionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, previa registrazione della Corte dei Conti. L'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, numero 250, è abrogato». Questo articolo 4 stabilisce che i regolamenti di esecuzione, di attuazione di leggi regionali sono di competenza del potere esecutivo, così come per lo Stato, e debbono essere sanzionati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Quindi, mi pare che esso non sia assolutamente illegittimo.

Dunque, l'articolo 4 del provvedimento in esa-

me non è molto chiaro e si presta a qualche rilievo di legittimità poichè contrasta con la Norma di attuazione da me ora esaminata. Che tale vizio possa o no essere incluso nel concetto di «eccesso di competenza» di cui si parla nell'articolo 33 dello Statuto è altra questione. Questioni di non poco momento, che va approfondita e che potrà essere interessante tema di studio dell'Ufficio legislativo.

Per quel che riguarda il merito degli articoli dello Statuto, la prima Commissione ha condiviso quasi interamente il parere della quarta solo, ha proposto che si aggiunga un articolo 12 bis, in cui si dica che la gestione dei fondi è soggetta al controllo di cui all'articolo 44 delle prime Norme di attuazione, perchè effettivamente si tratta di un Ente regionale, emanazione della Regione non soltanto dal lato giuridico, ma anche dal lato diciamo economico contabile: se questi fondi escono dai bilanci della Regione, sia pur per essere amministrati autonomamente, debbono pur avere quello stesso controllo cui sono soggetti i fondi della Regione.

Peraltro — e concludo — proporrei che, in sede di coordinamento, all'articolo 3, anzichè dire «dai boschi... eccetera... esistenti nella Regione autonoma», si dica — ovviamente — «esistenti nel territorio della Regione...».

Non mi resta che raccomandare al Consiglio l'approvazione rapida di una importante legge che attende da tre anni la sua applicazione.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, per quanto riguarda le sue osservazioni iniziali, io debbo far presente che la legge è stata rinviata dal Governo tra le due legislature regionali, il 20 giugno 1953, il che dette origine al noto quesito giuridico se dovesse o no una legge regionale rinviata considerarsi decaduta per fine legislatura. La questione fu oggetto di particolare esame anche da parte della Presidenza, per cui vi fu un certo ritardo nel trasmettere alle Commissioni competenti le leggi in questione. La trasmissione, comunque, avvenne il 19 maggio 1954.

Il ritardo, dunque, non è dovuto a colpa dell'Ufficio di Presidenza.

Per quanto riguarda l'osservanza rigorosa dei termini regolamentari, io faccio osservare che, se dovessi realmente applicarli, tutti i progetti arriverebbero in Consiglio senza neppure la relazione. E' dunque, questa, una buona occasione per invitare i consiglieri ad essere più precisi e più diligenti. Faccio comunque rilevare che per qualche caso ho già ritenuto di dover applicare rigorosamente il regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fancello, relatore per la quarta Commissione.

FANCELLO (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo superfluo soffermarmi a lungo sui motivi che hanno determinato la presentazione di questo disegno di legge. Il problema della istituzione di un'Azienda regionale per le foreste demaniali, divenne attuale allorchè, con l'entrata in vigore dello Statuto speciale, i beni demaniali della Sardegna passarono di diritto alla Regione autonoma. In un primo tempo le foreste sarde rimasero sotto la gestione provvisoria dell'Azienda dello Stato delle foreste demaniali, gestione che è durata poco più di un anno per evitare soluzione di continuità mentre gli organi tecnici della Regione approntavano i loro organici; in un secondo tempo passarono sotto il controllo dell'Assessorato delle finanze, che si avvalse, però, per la consulenza tecnica, degli organi dell'Assessorato dell'agricoltura.

Fu allora che l'Assessore all'agricoltura Casu propose il provvedimento in esame. La legge fu approvata, ma fu rinviata dal Governo con dei rilievi di carattere più che altro formale: uno relativo all'articolo 4 della legge, l'altro relativo all'articolo 12 dello statuto allegato alla legge stessa. L'aspetto giuridico di questi rilievi è stato testè esaminato dal collega Serra con la sua nota preparazione, e pertanto mi basterà dire che, allorchè gli emendamenti formulati dalla Giunta sulla base dei rilievi mossi dal Governo furono portati all'esame della quarta Commissione, quest'ultima, pur facendo delle riserve sulla opportunità di pronunciarsi senza preventivo parere della prima Commissione sulla legittimità dei rilievi stessi, tuttavia, in considerazione del fatto che si trattava di

emendamenti approntati dalla Giunta stessa, espresso senz'altro parere favorevole.

E così, all'articolo 4 del testo della legge, l'approvazione delle norme regolamentari è stata demandata alla Giunta collegialmente. Un emendamento di minore rilievo è quello relativo alla lettera b) dell'articolo 9 dello Statuto laddove il primitivo concetto è stato alquanto ristretto nel senso che costituiscono entrate dell'Azienda i proventi derivanti dalle pene pecuniarie ed oblazioni relative ai verbali elevati nel solo territorio di proprietà dell'Azienda già di spettanza dell'Azienda di Stato.

Dopo tre anni, questa legge ritorna ancora una volta all'esame del Consiglio. E' necessario, onorevoli colleghi, che l'Amministrazione regionale possa disporre di un valido strumento per potenziare il nostro patrimonio boschivo, e, poichè già il Consiglio ha espresso un voto favorevole tre anni fa, io ritengo che ancora una volta questo voto debba essere dato, affinchè quanto prima possa funzionare questo ente che consentirà l'inizio di una organica attività silvo-pastorale in Sardegna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di esprimere il suo parere l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è favorevole al testo proposto dalle Commissioni, lieta che finalmente questa legge (che, come ha detto l'onorevole Serra, risale a molto tempo fa) arrivi finalmente in porto.

CASU (P.S.d'A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Casu, perchè non si è iscritto nella discussione generale?

CASU (P.S.d'A.). Veramente credevo che, come presentatore del disegno di legge, avrei avuto diritto di parlare senza iscrivermi.

PRESIDENTE. Il presentatore può anche non aver nulla da dire e, in ogni caso, il regolamento non prevede un diritto autonomo di parlare del presentatore.

Comunque, non ho difficoltà a concederle la facoltà di parlare.

CASU (P.S.d'A.). Farò, dunque, una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Benissimo.

CASU (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, questo disegno di legge fu presentato nel 1951 nella prima Giunta regionale e non discusso; fu presentato poi al Consiglio e approvato l'ultimo giorno della prima legislatura; rinviato dal Governo ritorna dopo cinque anni in discussione.

Ho accennato a queste lungaggini anche per segnalare un fatto analogo: il Consiglio aveva approvato la legge sulla difesa della sughericoltura; il Governo l'aveva rinviata, e non è stata ancora ritrasmessa al Consiglio, mentre il periodo delle nuove estrazioni del sughero si avvicina con tutti i danni conseguenti. Quindi, pregherei colui che ha colpa del ritardo di rimediare al più presto...

FRAU (P.N.M.). La relazione io l'ho presentata.

CASU (P.S.d'A.). Se il relatore non ha ancora presentato la sua relazione, lo pregherei...

FRAU (P.N.M.). Ripeto che la relazione è stata presentata.

CASU (P.S.d'A.). Presentata? Comunque, a noi non è arrivata.

Torno all'argomento in discussione. In questi cinque anni l'amministrazione delle foreste demaniali è avvenuta in una forma strana, cioè in una specie di mezzadria tra Assessorato alle finanze e Assessorato all'agricoltura, l'uno per ciò che attiene alle questioni amministrative, l'altro per le questioni tecniche, talvolta in completo accordo, tal'altra in completo disaccordo. E' dunque giunto il momento di por fine a questo stato di cose.

I rilievi fatti dal Governo sono stati riconosciuti giustificati dalle Commissioni ed anche

da me; non altrettanto per quanto riguarda invece, i cosiddetti suggerimenti. E giustamente la Commissione non ha ritenuto opportuno accettare tali suggerimenti, che sono apparsi del tutto inopportuni. Ad esempio, secondo il Ministero, il direttore tecnico amministrativo dovrebbe essere componente del consiglio di amministrazione: la Commissione giustamente ha ritenuto ciò non opportuno, perchè il direttore tecnico amministrativo è un funzionario e deve rimanere subordinato alle decisioni del consiglio di amministrazione. Il Ministero, ancora, ha suggerito di affidare le funzioni di direttore tecnico amministrativo al direttore dei servizi forestali della Regione. A me pare che ciò sia inopportuno in quanto il funzionario che presiede ai servizi forestali ha già tanto da fare che non potrebbe in alcun modo occuparsi dell'amministrazione delle foreste demaniali. Basti pensare a tutte le opere di miglioramento fondiario, all'applicazione della legge sulla montagna, ai distretti montani, ai rimboschimenti, eccetera.

In definitiva, a me pare che la Commissione abbia fatto molto bene a non accettare i suggerimenti del Ministero e ad approvare la legge così come è stata proposta dal sottoscritto con le sole modifiche suggerite in sede di legittimità dal Governo centrale.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, Segretario:

Art. 1

E' istituita alle dipendenze dell'Assessorato all'agricoltura e foreste, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda con sede in Cagliari.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2

L'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda ha personalità giuridica propria e gestione autonoma, ed è regolata dallo statuto allegato che fa parte integrante della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai boschi, terreni fabbricabili e beni mobili esistenti nella Regione Autonoma della Sardegna già appartenenti all'Azienda di Stato foreste demaniali, e dagli altri beni che eventualmente siano devoluti all'Azienda medesima.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 4

La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, approverà il regolamento per il funzionamento dell'Azienda e le altre norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo allo statuto dell'Azienda. Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 1

L'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda assolve, nell'ambito della Regione, i seguenti compiti:

- a) gestire il patrimonio forestale della Regione, migliorandolo ed ampliandolo;
- b) studiare i problemi di interesse boschivo e montano, anche ai fini della difesa del suolo, proponendo le opportune soluzioni alla Regione;
- c) dare, in materia, assistenza tecnica ed amministrativa sia ai privati che agli enti;
- d) assumere facoltativamente l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano lo scopo di incrementare la silvicoltura, la difesa del suolo e l'economia montana.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2

Sono organi dell'Azienda:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Comitato di amministrazione;
- c) il Direttore tecnico-amministrativo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dall'Assessore all'agricoltura e foreste, che ha la rappresentanza giuridica dell'Azienda, ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Giunta re-

## II LEGISLATURA

## CCLXXXI SEDUTA

29 FEBBRAIO 1956

gionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste:

a) da un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura dirigente i servizi forestali della Regione;

b) da un funzionario degli Ispettorati agrari;

c) da un funzionario dell'Assessorato alle finanze;

d) da due tecnici forestali;

e) da esperti forestali, uno per ciascuna provincia.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Funge da segretario del Consiglio un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura e foreste nominato con provvedimento dell'Assessore.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

**BERNARD, Segretario:**

**Art. 4**

Il Comitato di amministrazione è presieduto dall'Assessore all'agricoltura e foreste o, per delega, da un funzionario dell'Assessorato stesso, ed è composto dal funzionario dirigente i servizi forestali della Regione e dal rappresentante dell'Assessorato alle finanze, previsti rispettivamente alle lettere a) e c) dell'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

**BERNARD, Segretario:**

**Art. 5**

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) propone le modificazioni da apportare al-

lo statuto ed al regolamento della Azienda;

b) stabilisce i criteri di massima per l'impiego dei fondi in conformità della legge istitutiva e del regolamento;

c) delibera il bilancio preventivo e relative variazioni nonchè il rendiconto consuntivo finanziario o patrimoniale dell'Azienda;

d) delibera sulle variazioni da apportarsi al patrimonio dell'Azienda;

e) formula i programmi di azione diretti a sviluppare mediante l'opera dell'Azienda le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia come previsto all'articolo 1;

f) approva i piani di governo dei beni demaniali;

g) approva il programma di gestione annuale delle foreste e ne delibera eventuali variazioni del corso dell'esercizio;

h) stabilisce le norme per l'ordinamento dei servizi;

i) delibera sui progetti di contratti ad asta pubblica di importo superiore a cinque milioni, su quelli a licitazione privata di importo superiore a tre milioni, e su quelli a trattativa privata di importo superiore a un milione, e su tutti gli altri che il regolamento dell'Azienda attribuisce alla competenza del Consiglio; nonchè sui condoni di penalità contrattuali superiori a duecento mila lire, sulla istituzione di liti attive e sulle transazioni per le quali il valore di contestazione o quello cui si faccia rinuncia ecceda un milione;

l) delibera su tutti gli altri affari che non siano di ordinaria amministrazione;

m) provvede a riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, alla Giunta regionale, sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso e riassume il programma dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

Il Comitato di amministrazione:

a) vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico dell'Azienda;

b) delibera su tutti gli affari che non sono deferiti specificatamente alla competenza del Consiglio di amministrazione;

c) delibera in caso di urgenza su qualunque oggetto riservato alla competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella prima adunanza successiva.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 7

Il direttore tecnico amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione in seguito al concorso; partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio e del Comitato di amministrazione; è il capo dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda e, come tale, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato di amministrazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 8

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio annuale di previsione ed il consuntivo costituiscono allegati ai bilanci della

Regione e sono approvati dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 9

Costituiscono entrate del bilancio dell'Azienda:

a) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il demanio forestale della Regione;

b) i proventi derivanti dalle pene pecuniarie od oblazioni relative ai verbali elevati nel territorio di proprietà dell'Azienda già di spettanza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

c) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati in conto corrente fruttifero;

d) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;

e) il ricavato di alienazioni di terreni del demanio forestale autorizzate a norma di legge e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda;

f) i contributi dello Stato, della Regione o di altri enti.

Fanno carico al bilancio dell'Azienda tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 10

Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme per il servizio di cassa dell'Azienda e designa l'istituto bancario al quale dovrà affidarsi.

Presso lo stesso istituto è aperto un conto corrente fruttifero al quale affluiranno tutte le eccedenze disponibili.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

**BERNARD, Segretario:**

**Art. 11**

Al disimpegno dei servizi tecnici, amministrativi, contabili, d'ordine e di sorveglianza, l'Azienda provvede con proprio personale.

Fino a quando non saranno coperti i posti in organico si provvederà con personale comandato dalla Regione o dallo Stato.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

**BERNARD, Segretario:**

**Art. 12**

Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio di amministrazione, delibererà le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico nonchè la tabella organica del personale che saranno proposte al Consiglio regionale per l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12 bis.

**BERNARD, Segretario:**

**Art. 12 bis**

La gestione dei fondi è soggetta al control-

lo di cui all'articolo 44 del D.P.R. 19 maggio 1949, numero 250.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

**BERNARD, Segretario:**

**Art. 13**

La delegazione della Corte dei Conti presso la Regione vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

**BERNARD, Segretario:**

**Art. 14**

Nell'esercizio delle loro funzioni e nell'ambito dei territori affidati all'Azienda i funzionari e gli agenti dell'Azienda medesima incaricati di accertare le infrazioni contravvenzionali alle vigenti leggi forestali sono ufficiali ed agenti di polizia rurale.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

**Annunzio di presentazione di disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto delle due leggi testè riapprovate, comunico che la Giunta regionale

ha presentato il disegno di legge: «Variazione agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1956», e ha chiesto la procedura d'urgenza. Invito pertanto il Consiglio a pronunciarsi sulla procedura d'urgenza. Chi approva alzi la mano.

(E' approvata).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 16 aprile 1955: «Compensi ai componenti delle Commissioni, comunque denominate, istituite presso gli organi della Regione», rinviata dal Governo centrale.

#### Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:

|             |    |
|-------------|----|
| presenti    | 38 |
| votanti     | 37 |
| maggioranza | 19 |
| favorevoli  | 35 |
| contrari    | 2  |
| astenuti    | 1  |

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarel-  
li- Asquer - Bernard - Brotzu - Canalis - Car-  
dia - Castaldi - Casu - Corona Loddo Clau-  
dia - Cossu - Costa - Covacivich - Del Rio - Deriu - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Fi-  
ligheddu - Floris - Frau - Gardu - Lay - Lonzu - Masia - Medda - Melis - Milia - Muretti - Nioi - Pernis - Pinna - Pirastu - Pisano - Sanna - Serra - Spano - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 7 maggio 1953: «Istituzione della Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda», rinviata dal Governo centrale.

#### Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:

|             |    |
|-------------|----|
| presenti    | 38 |
| votanti     | 37 |
| maggioranza | 19 |
| favorevoli  | 37 |
| astenuti    | 1  |

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarel-  
li- Asquer - Bernard - Brotzu - Canalis - Car-  
dia - Castaldi - Casu - Corona Loddo Claudia - Cossu - Costa - Covacivich - Del Rio - Deriu - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Lay - Lonzu - Masia - Medda - Melis - Milia - Muretti - Nioi - Pernis - Pinna - Pirastu - Pisano - Sanna - Serra - Spano - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

#### Varie.

FRAU (P.N.M.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAU (P.N.M.). Chiedo l'inclusione all'ordine del giorno della legge regionale 27 maggio 1955: «Disciplina dello sfruttamento delle pian-  
te da sughero», rinviata dal Governo. La rela-  
zione è stata da me presentata alcuni mesi fa.

PRESIDENTE. Onorevole Frau, la sua rela-  
zione è stata presentata, ma manca ancora quel-  
la della prima Commissione. Quest'ultima rela-  
zione mi si comunica che sarà presentata dom-  
ani mattina. Spero dunque di poter includere ta-  
le legge all'ordine del giorno di questa tornata.

I nostri lavori sono rinviati a domani matti-  
na alle ore 11.

La seduta è tolta alle ore 19 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari  
Anno 1956